COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1111

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali. (2248) . . 1111

PRESIDENTE . 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118

SAILIS, *Relatore* 1111, 1112, 1113, 1114, 1117

TURCHI 1112, 1114, 1115, 1118

NUMEROSO 1113, 1116

SCELBA, *Ministro dell'interno* . 1113, 1114, 1116, 1117, 1118

LONGHENA 1114, 1115, 1116

CARPANO MAGLIOLI 1114, 1116

RUSSO CARLO 1114, 1116

QUINTIERI 1114, 1116, 1118

MOLINAROLI 1115, 1117, 1118

AMADEO 1116

LOMBARDI COLINI PIA 1117

LUZZATTO 1117

TOZZI CONDIVI 1117, 1118

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1119

La seduta comincia alle 9,10.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cuzzaniti.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali. (2248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali.

Invito il relatore, onorevole Sailis, a riferire sul disegno di legge.

SAILIS, *Relatore*. Le crescenti esigenze sociali, e, più di tutto, la conseguita sensibilità dello Stato nei riguardi di queste esigenze, vogliono che lo Stato stesso non resti indifferente dinanzi alle sofferenze delle categorie meno abbienti del popolo, anzi debba intervenire saggiamente e tempestivamente per eliminare le cause e allontanare le disgraziate conseguenze che non riguardano soltanto i singoli cittadini, ma la salute pubblica e lo stesso ordine pubblico dell'intera nazione.

Necessita, quindi – in attesa di più progrediti accorgimenti legislativi che la esperienza certamente consiglierà – che si provveda allo

scopo. È questo il significato della legge in esame che, all'articolo, 1, crea il « Fondo nazionale di soccorso invernale » con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

Logicamente, la gestione del Fondo è demandata al Ministero dell'interno in considerazione della sua particolare competenza nelle opere di assistenza. Il Ministro dell'interno formulerà le sue direttive di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il disegno di legge istituisce un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali. Si tratta di un gravame opportunamente graduato, che trova una adeguata rispondenza nel diffuso sentimento di solidarietà dei cittadini, consapevoli che dal loro piccolo sacrificio deriverà, sicuramente, un effettivo soccorso ai loro fratelli nella stagione più ingrata dell'anno.

Invito la Commissione ad approvare con urgenza il disegno di legge, affinché il provvedimento diventi operante nell'interesse della collettività.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Ho chiesto di parlare, non per indugiarmi a lungo sul disegno di legge, il quale ha la nostra approvazione, ma solo per rilevare che il fondo di 1 miliardo, che si prevede di istituire per venire incontro alle necessità invernali di assistenza, è, evidentemente, troppo inferiore alle reali necessità e, infine, per osservare che il sovraprezzo sui biglietti ferroviari avrebbe bisogno di essere graduato.

Non dimentichiamo che, attualmente, il prezzo dei biglietti ferroviari è molto rilevante per coloro che devono trasferirsi da una località all'altra e che appartengono alle classi meno abbienti del popolo. Imporre anche il sovraprezzo di 100 lire può rappresentare una incidenza talvolta difficilmente sopportabile per coloro che al viaggio non possono rinunciare nè possono differirlo neanche di un giorno.

È vero che la maggior parte dei viaggiatori paganti si riscontrano tra quelli della terza classe, però, anche nelle prime classi, qualche volta, vi sono viaggiatori che pagano il biglietto; e molti viaggiatori che pagano il biglietto sono anche in seconda classe. Ma non credo che i viaggiatori di seconda classe siano sempre abbienti; però, se possono pagare il biglietto di seconda, evidentemente hanno qualche margine maggiore di chi viaggia in terza. Pertanto, nella misura consentita dalla natura del provvedimento e dagli scopi che si vogliono ottenere, pur senza giungere a proporre che i viaggiatori di terza classe non diano il loro contributo al Fondo, credo che una certa graduazione si imponga, proprio in relazione al costo del biglietto ferroviario e alle misere condizioni economiche della stragrande maggioranza del popolo italiano.

Mi riservo, perciò, a questo proposito, di presentare proposte concrete allorché si discuteranno i singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SAILIS, *Relatore*. Salvo ad esaminare le singole proposte che l'onorevole Turchi farà, mi sembra che una certa graduazione vi sia nella misura dei sovraprezzi, e in particolare, all'articolo 8, che li stabilisce sui biglietti ferroviari.

D'altra parte, si tratta di somme non eccessivamente alte, che non incidono gravemente sulla situazione economica del viaggiatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« È istituito per la stagione invernale 1951-1952, il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

La gestione del fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 30 aprile 1952, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio e 19 marzo, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni spor-

tive con o senza scommesse, nella misura seguente:

Sul prezzo del biglietto lordo del diritto erariale:

		Sopraprezzo
fino a lire 100	L.	5
da oltre lire 100 fino a lire 200 .	»	10
da oltre lire 200 fino a lire 400 .	»	20
da oltre lire 400 fino a lire 800	»	60
da oltre lire 800 fino a lire 1.000	»	100
da oltre lire 1.000 fino a lire 1.500	»	150
da oltre lire 1.500	»	200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufuire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovraprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata ».

NUMEROSO. Desidero presentare un emendamento, nel senso di prolungare il termine del 30 aprile 1952 al 31 maggio 1952, sia per incrementare ancora di più i proventi, sia per ovviare agli eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nell'approvazione di questo disegno di legge.

SAILIS, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Numeroso; devo, però, fare presente che le aziende e gli enti interessati hanno già protestato vibratamente per l'aumento a cinque mesi, tanto da consigliarci di non aumentare ulteriormente la durata del provvedimento che, in un primo tempo, era stata fissata in sei mesi.

NUMEROSO. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Numeroso sostitutivo, al primo comma, delle parole «fino al 30 aprile 1952 « con le parole » fino al 31 maggio 1952 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, in seguito alla approvazione dell'emendamento Numeroso, risulta così formulato:

« In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 31 maggio 1952, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

Sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale:

		Sopraprezzo
fino a lire 100	L.	5
da oltre lire 100 fino a lire 200 .	»	10
da oltre lire 200 fino a lire 400 .	»	20
da oltre lire 400 fino a lire 800 .	»	60
da oltre lire 800 fino a lire 1.000 .	»	100
da oltre lire 1.000 fino a lire 1.500 .	»	150
da oltre lire 1.500	»	200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovraprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo di lire 1000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1952.

Il medesimo sorvaprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento

o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovraprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligati a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

LONGHENA. Propongo di elevare a 3 mila lire il sovrapprezzo di ingresso ai casinò. Si tratta, evidentemente, di un piacere e non di una necessità.

TURCHI. In relazione alla proposta dell'onorevole Longhena, sarei favorevole a portare a 5 mila lire la tassa di ingresso ai casinò. Non credo che l'istituzione di questo sovrapprezzo possa costituire un incentivo alle case clandestine, perché il rischio che queste comportano è certamente maggiore della tassa di ingresso che essi dovrebbero pagare in questo periodo per poter liberamente giocare.

LONGHENA. Aderisco alla proposta Turchi e rinunzio alla mia.

PRESIDENTE. D'accordo sul lato morale della questione. Non vorrei, però, che questo notevole aumento determinasse altri inconvenienti e ci danneggiasse nelle normali entrate di carattere fiscale.

CARPANO MAGLIOLI. Non ritengo che 5 mila lire possano impressionare i giocatori che spesso compiono lunghi viaggi per raggiungere le località di gioco. Del resto basta dare un'occhiata all'interno delle case da gioco dove si spende in abbondanza e si consuma *champagne* a fiumi, per convincersi che per una persona che ha giocato in una notte centinaia di migliaia di lire, pagare un sovraprezzo di 5 mila lire per questo scopo non possa costituire un aggravio eccessivo.

RUSSO CARLO. Per il casinò di San Remo, esiste la concorrenza di quelli della Costa Azzurra francesce ed io temo che una tassa di ingresso di 5 mila lire, possa ottenere un risultato opposto a quello voluto, favorendo la esportazione di valuta in territorio straniero. Questa legge non ha né deve avere lo scopo di castigare quelli che giocano. Se aumenteremo la tassa di ingresso, i giocatori, invece di lasciare il loro denaro in Italia, con conseguente beneficio dell'erario e della cassa dei comuni interessati, lo andranno a spendere in Francia.

SAILIS, *Relatore*. Il principio ideale che sta alle basi dell'emendamento è esatto moralmente e socialmente. Però, ho anche io le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Russo. Non vorrei che un sovraprezzo elevato incidesse sull'entrata dei casinò e avesse, quindi, conseguenze contrarie a quelle che ci proponiamo. Io mi limiterei, pertanto, ad elevare il sovraprezzo a 3 mila lire.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Io posso indicare questo dato di fatto: il primo anno il sovraprezzo dei casinò fu stabilito in 500 lire e l'anno scorso in 1000, ma la direzione del casinò di San Remo, per evitare l'esodo accennato da qualche collega, ha versato direttamente l'importo, senza applicare il sovraprezzo agli ingressi. Io non so che cosa avverrebbe applicando la tassa di 5 mila lire. D'accordo che la misura sarebbe più che giustificata dal punto di vista morale, ma, agli effetti psicologici, sarebbe forse opportuno elevarla, al massimo, a lire duemila.

TURCHI. Rendendomi conto delle osservazioni del Ministro, accetto la misura di 2 mila lire.

QUINTIERI. Io proporrei di mutare la dizione « casinò » con « case da gioco».

PRESIDENTE. Non credo sia necessario, trattandosi di una parola ormai entrata nell'uso e introdotta in tutti i dizionari. Pongo in votazione l'emendamento Longhena-Turchi, concertato col Governo, sostitutivo al primo comma della cifra « 1000 » con « 2000 ».

(*È approvato*).

Pongo, ora, in votazione l'articolo 3 così modificato:

« È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1952.

Il medesimo sovraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovraprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligati a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(*È approvato*).

S'intende, peraltro, che in sede di coordinamento il primo comma dell'articolo sarà

modificato secondo l'emendamento dell'onorevole Numeroso, già approvato all'articolo precedente, che prolunga il termine dal 30 aprile 1952 al 31 maggio 1952.

Passiamo ai successivi articoli 4, 5, 6 e 7 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

« Il sovraprezzo di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questo versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Di detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società italiana autori ed editori ».

(*È approvato*).

ART. 5.

« Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro del tesoro ».

(*È approvato*).

ART. 6.

« Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale. Sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi ».

(*È approvato*).

ART. 7.

« Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a lire 200 . . L. 20
biglietti di importo da lire 200 a lire 500 . . . . . » 50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000 . . . . . » 100
biglietti di importo da lire 1001 a lire 2000 . . . . . » 150
biglietti di importo oltre lire 2000 . . » 200
biglietti per i viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara . . . . . » 5

LONGHENA. Io proporrei che anche coloro i quali viaggiano gratuitamente nelle domeniche indicate dall'articolo, debbano pagare una tassa. Questa tassa potrebbe essere di 100 o 200 lire, perché è bene che non vi siano eccezioni di sorta.

MOLINAROLI. Io sono del parere che l'esazione di tale tassa presenti qualche difficoltà, perché spesso il controllo non funziona per brevi tratti di percorso. Tanto più non riuscirebbe facile per coloro che sono muniti di permanente ferroviario.

TURCHI. Sono d'accordo con la proposta Longhena, che non mi pare presenti alcuna difficoltà di attuazione pratica. Può, peraltro, accadere che nei percorsi brevi il controllore non faccia a tempo a raggiungere tutti i viaggiatori; ma io ritengo che, nella misura dell'80 per cento, i viaggiatori vengono raggiunti dal controllore. Si presenta, inoltre, la necessità che anche il sovraprezzo sui biglietti ferroviarî, come ho rilevato in precedenza, venga graduato non soltanto secondo la lunghezza del viaggio, ma anche secondo la classe occupata dai viaggiatori. Proporrei, quindi, il seguente emendamento, sostitutivo di tutto il secondo comma: « biglietti di importo fino a lire duecento: lire venti per la prima classe, dieci per la seconda, cinque per la terza; biglietti di importo da lire duecento a cinquecento: lire cinquanta per la prima classe, lire venticinque per la seconda, lire dieci per la terza; biglietti di importo da lire cinquecento a mille: lire cento per la prima classe, lire cinquanta per la seconda, lire venti per la terza; biglietti di importo da lire mille a lire duemila: lire centocinquanta per la prima classe, settantacinque per la seconda e trenta per la terza; biglietti di importo oltre le lire

duemila: lire duecento per la prima classe, lire cento per la seconda, lire quaranta per la terza ».

Non credo che la differenza sia molto forte, tuttavia deve pur esserci tra una classe e l'altra, perché non bisogna dimenticare che chi viaggia in terza lo fa per assoluta necessità. Spesso, per i viaggiatori di terza classe, la spesa di un viaggio costituisce un sensibile aggravio economico dal quale si riprendono dopo un lungo periodo di privazioni.

QUINTIERI. Sono pienamente d'accordo con la proposta dell'onorevole Longhena e penso che si dovrebbe adottare il sistema che era già in uso, quando, per ogni biglietto, si doveva corrispondere un bollino da cinque o dieci lire a seconda della classe.

Per quanto riguarda, poi, i titolari di tessere permanenti di viaggio, essi potrebbero recarsi allo sportello della stazione e farvi apporre l'apposito bollino. A tal fine, mi permetto di presentare il seguente emendamento aggiuntivo:

« I viaggiatori forniti di biglietto gratuito o di permanente ferroviario devono corrispondere una tassa di lire 100 per ogni viaggio, da corrispondere mercè l'apposizione di un bollino sul biglietto gratuito prima dell'inizio del viaggio o col pagamento dell'istesso bollino in treno durante il viaggio per i possessori del permanente ferroviario ».

CARPANO MAGLIOLI. Ritengo questo sistema scomodissimo. Riguardo, poi, alle ragioni che hanno indotto l'onorevole Turchi a graduare l'aumento della tassa tra la prima, seconda e terza classe, tengo a far presente che, con la sua proposta, si viene a diminuire, evidentemente, il gettito della tassa stessa. Sarebbe, quindi, necessario integrare ciò che si perde per l'aver diminuito la tassa sulla terza classe, aumentando quella stabilita sulla prima classe.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. D'altronde, in prima classe viaggia sempre poca gente.

RUSSO CARLO. I principî ai quali si ispira la proposta dell'onorevole Longhena sono più che giusti. Quelle che mi preoccupano sono le modalità di esazione della tassa. La proposta di fare apporre un bollino sul biglietto o sulla tessera permanente, non mi pare che possa essere accettata. A mio avviso, sarebbe invece più pratico assoggettare le tessere permanenti ad una tassa unica, riferendosi ad un determinato periodo, la quale possa ammontare magari a due o tremila lire. In questo modo, si potrebbe, egualmente, raggiungere lo scopo.

LONGHENA. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Turchi, mi dichiaro ad essa sfavorevole, perché la domenica ho potuto notare che viaggiano, anche in terza classe, persone che possono benissimo sopportare la spesa di un sovraprezzo sul biglietto. Ad esempio, sul rapido Milano-Roma, domenica, c'erano tutti i tifosi che tornavano dalla partita internazionale di Firenze, ed era gente che vi era andata per divertimento. La domenica, onorevoli colleghi, viaggia, per lo più, gente che va a compiere gite turistiche e quindi, può benissimo sostenere anche questa spesa. Il povero viaggia di rado la domenica, e, se dovesse viaggiare, non saranno di gran peso queste quaranta lire. Infine, non è affatto vero che in terza classe viaggi soltanto povera gente; ho potuto constatare, personalmente, che in terza classe viaggia spessissimo gente anche facoltosa. Io lascerei, per queste ragioni, invariata la misura del sovraprezzo. Dichiaro poi di essere favorevole alla proposta dell'onorevole Russo per quanto riguarda le tessere permanenti. È giusto che tutti coloro che usufruiscono gratuitamente del servizio ferroviario diano qualche offerta per contribuire al soccorso invernale.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Turchi ha modificato nei seguenti termini il suo emendamento: biglietti d'importo fino a lire 200: lire 50 per la prima classe, lire 10 per la seconda e lire 5 per la terza; biglietti d'importo da lire 200 a 500: lire 100 per la prima classe, lire 25 per la seconda classe e lire 10 per la terza classe; biglietti d'importo da lire 500 a 1000: lire 150 per la prima classe, lire 50 per la seconda classe e lire 20 per la terza classe; biglietti d'importo da lire 1.000 a 2.000: lire 250 per la prima classe, lire 75 per la seconda classe e lire 30 per la terza classe; biglietti d'importo oltre 2.000 lire: lire 300 per la prima classe, lire 100 per la seconda classe e lire 40 per la terza classe. Quanto alla linea Napoli-Pozzuoli-Solfatara, rimangono ferme le lire 5 ».

AMADEO. Poiché l'onorevole Longhena ha parlato di « offerta », io desidero solo fare osservare che non si tratta di una offerta, ma di una esazione. Se si trattasse di offerta, potremmo anche essere d'accordo di farla noi, indipendentemente da tutto, per superare ogni dubbio o difficoltà. Ma il concetto non è quello dell'offerta.

NUMEROSO. In linea generale, non sarei contrario all'emendamento Turchi. Però mi preoccupo molto delle possibilità pratiche di esazione e, comunque, riterrei indispensabile che su questo emendamento venisse sentito

anche il parere della VIII Commissione (Trasporti) circa le conseguenze del maggior lavoro che ne deriverebbe per gli apprestamenti che le ferrovie dovrebbero affrontare, agli effetti di questi diversi contributi da riscuotere. D'altra parte, l'osservazione dell'onorevole Carpano Maglioli è esatta, in quanto verremmo a ridurre così l'afflusso di contributi a favore di questo fondo.

Per queste ragioni, pregherei, quindi, l'onorevole Turchi di non insistere, allo scopo di non rinviare l'approvazione di questa legge.

MOLINAROLI. In relazione alla proposta Longhena, presento il seguente emendamento aggiuntivo: « In ogni biglietto o tessera gratuiti o di libera circolazione (permanenti), rilasciati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato applica un diritto fisso di lire 200 a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

LOMBARDI COLINI PIA. A me pare che lo spirito che anima questo disegno di legge sia quello di costituire e incrementare un Fondo di assistenza invernale per gli indigenti e di trarre questo cespite da una aliquota sui prezzi dei biglietti dei pubblici spettacoli e dei biglietti ferroviari. Mi sembra, allora, ragionevole la proposta dell'onorevole Russo circa l'opportunità che anche coloro i quali usufruiscono di un permanente ferroviario contribuiscano alla costituzione di questo fondo.

PRESIDENTE. Ma ci sono già due emendamenti in proposito presentati dagli onorevoli Quintieri e Molinaroli.

LOMBARDI COLINI PIA. Io aderisco invece all'emendamento Russo, che propone un contributo di lire mille da parte di coloro che usufruiscono di permanenti o di tessere di libera circolazione, i quali dovranno, durante il viaggio, esibire, insieme con il permanente, la ricevuta del versamento di queste 1.000 lire.

LUZZATTO. A me pare che, nelle proposte fin qui fatte, non sia stato accennato un punto che, invece, è di notevole rilievo. Vorrei perciò completare la proposta osservando che se si ferma la progressività delle quote a 1.000 lire, si verrebbe a stabilire una progressività alla rovescia.

Desidero segnalare questo caso: per il Fondo invernale si sottopongono a contributo le pensioni dell'Istituto di previdenza sociale, cosicché una vedova che ha appena 6 mila lire al mese di pensione ha visto trattenersi 60 lire.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. In quale norma di legge è stabilito questo ? Si tratta di un contributo volontario !

LUZZATTO. Eppure ho visto io stesso la ricevuta con la quale, senza alcuna manifestazione di volontà da parte della vedova, le sono state trattenute le 60 lire.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi pare assurdo !

LUZZATTO. Ho citato un fatto avvenuto e posso citare l'ufficio. Mi pare, comunque, che, fermarsi agli importi di 1.000 lire, sia fermarsi ad un livello troppo basso. Si potrebbe stabilire, per lo meno, per i biglietti di II classe di importo superiore a 4-6.000 lire, una quota superiore a 200 lire.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato un altro emendamento, dall'onorevole Tozzi Condivi, sostitutivo di quello dell'onorevole Turchi: « biglietti d'importo fino a 200 lire: 30 lire per la I classe, 25 per la II, e 20 per la III; biglietti d'importo fino a lire 500: 70 lire per la I classe, 60 per la II e 50 per la III; biglietti d'importo fino a lire 1.000: 120 lire per la I, 110 per la II e 100 per la III; biglietti d'importo fino a lire 2.000: 180 lire per la I, 160 per la II e 150 per la III; biglietti d'importo oltre lire 2.000: 250 lire per la I, 220 per la II, 200 per la III ».

Invito l'onorevole Tozzi Condivi a svolgere il suo emendamento.

TOZZI CONDIVI. Condivido l'opinione di tutti nel senso che vi debba essere una differenza, però comprendo che l'introito globale non possa essere diminuito. Quindi, lascio per la III classe le cifre che sono state fissate, aumentando invece proporzionalmente le quote per le altre classi.

SAILIS, *Relatore*. Tutto ciò che può contribuire all'aumento del « Fondo nazionale per il soccorso invernale » non può che essere accettato. La graduazione, poi, è già implicitamente prevista nel disposto dell'articolo in esame al quale i colleghi hanno proposto alcuni emendamenti. Non bisogna, infine, dimenticare che, quell'orientamento negativo che poteva agire su coloro che vanno nelle case da giuoco, può agire anche sui viaggiatori nel senso che, per quelle domeniche, chi deve viaggiare in prima classe, può viaggiare in seconda, o dalla seconda passare alla terza, proprio in considerazione dell'aumento del prezzo del biglietto.

Osservo, come ultima considerazione, che non mi sembra opportuno né giusto applicare un supplemento per i permanenti e per i biglietti di servizio. Molti funzionari, infatti, non si muoverebbero nei giorni festivi se non

fossero costretti, per servizio, ad andare fuori dalla loro sede. Sono favorevole, perciò, a lasciare l'articolo così com'è formulato, non accogliendo alcuna delle varie proposte di modifiche presentate.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Si tratta di norme di difficile applicazione che, pertanto, necessitano di un attento studio preliminare non possibile ora se non si vuol far subire ritardi alla legge e correre il rischio di farla entrare in vigore il 1° gennaio, anziché il 1° dicembre, perdendo la percentuale sui viaggi delle feste natalizie. Si potrà tener conto delle modifiche proposte, nel prossimo anno.

TURCHI. Sono disposto ad accedere all'invito del Ministro, a condizione che la proposta da me presentata sia tenuta in considerazione agli effetti di una positiva applicazione per l'anno venturo. A tal fine, vorrei pregare il Ministro di demandare, sin da ora, alle ferrovie, il compito di istituire le modalità di esazione e, eventualmente, anche l'ammontare.

TOZZI CONDIVI. Dopo le osservazioni del Ministro, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Infine, per venire incontro alle richieste dell'onorevole Longhena, io proporrei un articolo 9-*bis* del seguente tenore, che dovrebbe sostituire quelli presentati, in proposito, dagli onorevoli Quintieri e Molinaroli:

« Il sovraprezzo di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino a un massimo di lire 1000, è dovuto anche da chi è munito di tessera d'abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito. L'importo del sovrapprezzo per le singole categorie e le modalità di riscossione verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'interno ».

Esso, riferendosi a entrambi gli articoli 8 e 9, dovrebbe inserirsi dopo questi, come un nuovo articolo 10.

QUINTIERI. Accetto l'emendamento del Ministro e ritiro il mio.

MOLINAROLI. Aderisco all'emendamento del Ministro.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo aggiuntivo, concertato dall'onorevole Longhena e dal Governo, che, in sede di coordinamento, diverrà articolo 10, del quale è stata data testé lettura, con l'impegno da parte del Ministro di porre allo studio, per l'anno venturo, tutti gli altri problemi prospettati in questa sede.

(*È approvato*).

Rileggo l'articolo 8:

« Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a lire 200 .	L. 20
biglietti di importo da lire 200 a lire 500	» 50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000	» 100
biglietti di importo da lire 1001 a lire 2000	» 150
biglietti di importo oltre lire 2000 .	» 200
biglietti per i viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara	» 5

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9:

« Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del fondo di cui al precedente articolo 8, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti di importo fino a lire 50 .	L. 5
biglietti di importo da lire 51 a lire 100	» 10
biglietti di importo da lire 101 a lire 200	» 20
biglietti di importo da lire 201 a lire 500	» 50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000	» 100
biglietti di importo da lire 1001 a lire 2000	» 150
biglietti di importo oltre lire 2000 .	» 200

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotramvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . . .	» 5

(*È approvato*).

A questo punto s'inserisce l'articolo aggiuntivo in precedenza approvato.

Passiamo all'articolo 10 che diverrà articolo 11:

« Per le otto domeniche, di cui all'articolo articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11 che diverrà articolo 12:

« Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'articolo 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12 che diverrà articolo 13:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali. (2248):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Amicone, Bertinelli, Bima, Camposarcuno, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corona Achille, Della Fave, De Michele, Di Donato, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Melloni, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Quintieri, Reali, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

È in congedo:

Cuzzaniti.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI